

mentare le proprie truppe, si asserì che anche in tal caso si poteva far luogo a risarcimenti, ma per danni provenienti da devastazioni non era possibile ammettere, tanto meno in principio, l'indennità a quelli che ne soffrivano.

Queste sono le opinioni manifestate in diverse circostanze nel Parlamento subalpino, dove sempre si respinsero le domande di coloro che pretendevano di erigere in diritto siffatti risarcimenti.

E difatti, signori, se noi pensiamo bene a quello che avrebbe potuto, e che potrebbe ancora accadere, vedremo agevolmente che ammettendo questo principio noi ci assumeremmo impegni che non ci troveremmo poi in grado di adempiere. Per conseguenza bisogna essere estremamente cauti nel pronunciarsi su questo argomento.

ARA. Domando la parola.

LANZA. Se vi sono casi particolari di questa natura i quali meritino un riguardo speciale, tocca al Ministero a provvedervi, ed a presentare una legge in proposito. Allora si vedrà se sia il caso di dare un compenso. Ma, per carità, guardiamoci dall'ammettere tale principio, tanto più dal precipitare nello stabilirlo.

A sostegno delle cose che ho detto addurrò un fatto accaduto in Piemonte. Quando la Lomellina reclamava per avere un'indennità dei danni causati dalle invasioni austriache, il Parlamento subalpino, avuto riguardo alle circostanze veramente deplorabili in cui si trovava quella provincia, ed ai danni provati dalla classe particolarmente meno agiata di quella regione, concesse un sussidio di 500 mila lire, ma non fu già a titolo di compenso o di rimborso: ed i rappresentanti della Lomellina, riconoscendo a quali inconvenienti il Governo sarebbe stato condotto, qualora fosse stata ammessa una dottrina contraria, cioè si fosse stabilito il principio del diritto, non fecero reclami vivi a questo riguardo.

Io credo che tutte le altre provincie, le quali si sono trovate in condizioni egualmente tristi come la Lomellina, vorranno pur esse adattarsi a questa decisione e seguirne l'esempio.

VIOIRA. Io ammetto, come l'onorevole Lanza, una distinzione.

Certamente havvi una grande diversità tra i danni cagionati al paese dall'inimico in guerra e i danni cagionati dal fatto del nostro Governo anche dipendenti dalla guerra. Ma la differenza ha un carattere ben diverso da quello stato espresso or ora.

Appoggiandomi a quei principii di diritto pubblico che sono riconosciuti appo tutte le nazioni civili, fondandomi anche sopra circolare diramata dal ministro dell'interno nell'agosto 1860 o 1861 (non mi ricordo precisamente la data, ma certamente esiste la circolare), io credo di poter asserire, dietro la scorta di tali autorità, che se si tratta di danni cagionati dal nemico in guerra, non vi può essere diritto di domandare risarcimento, e ciò appunto per le ragioni addotte dall'onorevole Lanza.

E poi questi danni, ben lo conoscono i giuristi che sono in questa Camera, rivestono la natura di danno fatale, ed è quindi il caso di applicare il trito assioma di diritto e di giurisprudenza non mai stato immutato, perchè fondato sulle regole eterne di giustizia, che il danno fatale non ammette riparazione.

Ma quando si tratta di danni cagionati non dal nemico, ma dal Governo o dall'esercito che sempre agisce a nome del Governo, quando questi danni si sono accagionati preparando una difesa di cui non occorresse poi la necessità, come avvenne appunto nell'anno 1859 quando si preparò sull'argine della Dora Baltea una difesa contro gli Austriaci che si temeva che venissero a Torino, allora concordano tutti gli scrittori di diritto, concorda la citata circolare del ministro dell'interno, concordano tutti gli uomini di Stato nel dire che questi danni ammettono riparazione, e non solamente riparazione per principio d'equità, ma per principio di assoluta giustizia. Allora infatti il Governo contrae un obbligo di giustizia verso i singoli che soffrono il danno, ed il Governo è suscettivo di obblighi di giustizia come ne sono capaci gl'individui.

Nè si può in contrario addurre il fatto del sussidio di lire 500,000 concesso alla Lomellina. È vero che si diedero dal Governo 500,000 lire alla Lomellina a titolo di sussidio, ma là si trattava unicamente di danni recati dagli austriaci, e non v'era ragione fondata sulla giustizia.

Io dico pertanto che siccome vi sarebbero indubitatamente ragioni di indennità a favore dei proprietari delle provincie subalpine che soffersero danni nella guerra del 1859 a motivo delle opere di difesa, come, per esempio, quelle state erette sull'argine della Dora Baltea presso Rondissone e Verolengo, e di cui non si fece neppur uso, ma che intanto determinarono guasti di case di abitazione, atterramento di piante ed altri pregiudizi ai beni, ne viene di conseguenza che si debba adottare per tutti un eguale trattamento.

Eguale essendo, a mio credere, il valore dei principii generali e delle leggi generali, quanto delle leggi speciali come quella di Toscana, non si possono dedurre conseguenze diverse quanto agli uni danneggiati e quanto agli altri.

Se si vuole dare un compenso ai Toscani, fondandosi sulle leggi colà esistenti, io certamente non mi oppongo, ma eguale trattamento deve essere usato a tutti coloro i quali soffersero danni per la guerra, e sono egualmente fondati in ragione per reclamare, hanno un vero diritto, non solo un principio di equità per sè.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Io sono d'accordo coll'onorevole mio amico Lanza, che attualmente sia inopportuno il decidere la questione di diritto riguardo all'indennità dovuta ai paesi stati occupati dall'armata straniera, sia riguardo alle requisizioni, sia riguardo alle inondazioni e rapine; ma non posso ammettere per vero quanto egli accenna essersi in modo definitivo stabilito dal Parla-